

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Parma, 04 gennaio 2020

OGGETTO: Dichiarazioni d'intento - novità dal 1° gennaio 2020

Il quadro normativo delle dichiarazioni d'intento è stato oggetto di parziale revisione da parte dell'art. 12-septies D.L., 34/2019 (Decreto Crescita). In particolare, le modifiche apportate, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020, sono volte a semplificare gli adempimenti formali sia in capo all'esportatore abituale (soggetto che invia le dichiarazioni d'intento) sia in capo al cedente/prestatore (soggetto che riceve le dichiarazioni d'intento).

Semplificazioni per l'esportatore abituale

In capo all'esportatore abituale non vi sarà più l'obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all'Agenzia delle entrate.

Nonostante l'Agenzia delle entrate non indichi particolari obblighi di forma, rimane ferma la necessità di rendere noto al fornitore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, comunicando gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento contenuti nella ricevuta telematica che dovranno obbligatoriamente essere indicati nel corpo della fattura.

Semplificazioni e nuovi adempimenti per il cedente/prestatore

Il cedente/prestatore mantiene necessariamente l'obbligo di riscontrare sull'apposito portale, prima dell'effettuazione della cessione/prestazione, l'avvenuta presentazione telematica della dichiarazione d'intento.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Inoltre, le fatture emesse in regime di non imponibilità, dovranno riportare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento contenuti nella ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate¹.

Nel caso in cui la dichiarazione d'intento venga inviata in dogana, gli estremi del protocollo contenuti nella ricevuta telematica devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Numerazione e annotazione delle dichiarazioni d'intento

Una ulteriore e significativa semplificazione concerne l'abolizione dell'obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori, di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72.

Al riguardo si ritiene necessario un aggiornamento dell'attuale modello ministeriale dato che nel frontespizio viene ancora richiesta l'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione d'intento.

Profilo sanzionatorio

La sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro che colpiva il cedente o prestatore che effettuava cessioni o prestazioni di cui all'art. 8, co. 1. Lett. c), D.P.R. 63/72 prima di aver ricevuto da parte del cessionario la dichiarazione d'intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, è stata sostituita con una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi

Luca Montali

¹ È stato soppresso l'obbligo di indicare in fattura gli estremi della dichiarazione d'intento.